



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

801/2021 del 18/05/2021

**OGGETTO** **Determinazione in merito al vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa individuata catastalmente al Fg. 42 Map.456 sub. 64 in via Rabboni 3.**

**Settore** SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA

**Servizio** Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** In data 22/02/2002 con atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/07 e sottoscritto dalla Società Gruppo Erre ed aventi causa, avanti il Notaio Boschetti Dottoressa Annalisa al n.8510 di rep. trascritto il 23703/2002 REG. GEN. 2595 - REG. PART. 1758, per l'intervento edilizio realizzato in via Rabboni 3, all'articolo 3 lo stipulante si impegnava a stabilire nei tempi e nei modi previsti il vincolo di pertinenzialità per le autorimesse presenti nell'immobile tra cui quella individuata catastalmente al Fg. 42 Map.456 sub. 64 oggetto della presente. determinazione dirigenziale n. 109/6396 del 29/01/2008 con la quale già si è prevista l'esclusione dall'obbligo di costituzione del vincolo di pertinenzialità delle autorimesse citate nella stessa; determinazione dirigenziale n. 2401/1089 del 24/12/2008 con la quale già si è prevista l'esclusione dall'obbligo di costituzione del vincolo di pertinenzialità delle autorimesse citate nella stessa; determinazione dirigenziale n. 353/10720 del 19/02/2009 con la quale già si è prevista l'esclusione dall'obbligo di costituzione del vincolo di pertinenzialità delle autorimesse citate nella stessa;

**MOTIVAZIONE** in data 25/03/2021 - Protocollo 22349 - i proprietari dell'immobile identificato al Fg. 42 Map. 456 Sub 64., meglio identificati nell'allegato A al presente provvedimento, hanno richiesto lo scioglimento dell'obbligo di sottoscrizione del vincolo di pertinenzialità. Verificata da parte degli uffici competenti la conformità della richiesta sopra menzionata in quanto tale vincolo di pertinenzialità è dovuto solo qualora si ricorra alla deroga di cui all'art. 9 della L. 122/89, non necessaria nel caso di specie.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

pag. 1/2

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **MASSERDOTTI MARCO**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Fara geom. Laura**

Pratica trattata da **REGONATI SUSANNA**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

#### **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L.R. 12/2005 dell'11 marzo 2005 art. 43 - comma 2 - sexies lett. a

#### **DETERMINA**

**DECISIONE** di riconoscere che il succitato vincolo di pertinenzialità non è dovuto per l'autorimessa individuata catastalmente al Fg. 42 Map.456 sub. 64 in via Rabboni 3.

#### **EFFETTI**

qualora necessario venga stipulato l'atto che recepisca quanto sopra indicato, ed autorizzi il relativo annotamento a margine della trascrizione con esonero per il Direttore del Settore Urbanistica, commercio, Artigianato, SUAP - SUE e Area Vasta del Comune di Cremona da ogni responsabilità .

#### **ALLEGATI**

- **ALLEGATO A)** (impronta: 381CED89DED58F78C6CE8A436BA6E9BDD54E87F7E0DBFA3258AA7753C09848B5)